

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 770

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, DIONISI, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI
e VINCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

Modificazioni alla legislazione concernente l'impiego
di sostanze stupefacenti o psicotrope

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Già nella relazione di minoranza che presentammo nel corso della discussione che avrebbe portato all'approvazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (atto Senato nn. 1509 ed altri - *A/bis* della X legislatura), ponemmo degli interrogativi concreti sugli effetti pericolosi che una tale legge avrebbe prodotto. Vogliamo riprendere parte delle riflessioni contenute in quel testo e innanzitutto ribadire la necessità di affrontare in modo non ideologico il dramma-droga interrogandoci sullo «scacco» che dobbiamo registrare e sulle sue reali ragioni; scacco che coinvolge responsabilità, inadempienze amministrative e di governo, ritardi culturali.

Dobbiamo ripartire da un interrogativo inquietante che dobbiamo rendere esplicito, che dobbiamo aggredire in tutti i suoi versanti: perchè la droga, e perchè le droghe oggi sempre più si pongono come fenomeni «strutturali» di questa società? Quanto sono dentro una costruzione di relazioni sociali, un circuito di dipendenza sempre più accentuata, un'omologazione ed un controllo sociale teso a separare, ridurre, comprimere diversità e bisogni? Quanto sono dentro un «vuoto di senso» che sempre più rende sterili, a volte impossibili, comunicazione, progetto, partecipazione; quanto sono dentro una riduzione di autonomia? Partire da qui per capire concretamente sul terreno culturale, nei comportamenti quotidiani, nei modelli imposti ed esaltati questa scelta di non-vita.

Capire perchè tanti, perchè soprattutto giovani in questo circuito di dipendenza. Capire diffidando, non lasciandoci tentare da risposte semplici, da bisogni di rimozione, da generalizzazioni.

Capire leggendo attentamente i mutamenti sociali, gli orientamenti culturali, gli interessi corposi, economici, materiali in

campo, la trama delle organizzazioni criminali, gli intrecci di potere che sono dietro questi interessi.

Capire, conoscere chi è il tossicodipendente, le tante storie di cui parla ogni dipendenza, quali risposte efficaci si possono costruire.

Capire e ripartire dal dramma della tossicodipendenza, dalla necessità di interventi rigorosi e concreti.

Capire, leggendo attentamente i mutamenti sociali, i contenuti e gli aspetti di una modernità, di cui spesso e a ragione si esaltano i caratteri progressivi, ma di cui si dimenticano e si rimuovono quei caratteri che accentuano diseguaglianza, ingiustizie; una modernità i cui «miti» possono produrre e spesso producono marginalità, solitudine, incomunicabilità, tante storie di ordinaria violenza.

Una modernità di cui le droghe rischiano di essere un aspetto «strutturale».

Capire, esprimendo con rigore e onestà intellettuale l'allarme per quanto la legge n. 162 ha prodotto, cosa ha significato il trasferimento della figura del drogato dalla sfera della sofferenza a quella della pericolosità, la riduzione del tossicodipendente alla dimensione criminale, la riduzione della solidarietà.

Onorevoli senatori, è stato più volte affermato che la tossicodipendenza è una malattia contagiosa ad alta diffusione, che la salute deve essere tutelata erigendo sbarramenti, che la diffusione della droga bisogna bloccarla con meccanismi autoritari, punendo il consumo.

Abbiamo contrastato e contrastiamo queste affermazioni.

Definire la tossicodipendenza una malattia può essere forse liberatorio, ma non si può dimenticare il fatto che le origini della tossicodipendenza non appartengono alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sfera biologica; che della condizione di dipendenza fisica o psichica non basta conoscere i sintomi, i comportamenti; che la domanda di droghe non è solo il segno di squilibri, di «un vuoto» che attraversa la vita di tanti individui; che la domanda di droghe è anche il risultato di un'offerta; che l'offerta contribuisce a creare culture legate ai vari tipi di sostanze; che l'esperienza della droga, delle droghe è limitazione delle libertà, è condizione e contenuto di «disagi». Che la «cura» per sradicare le tossicodipendenze non può ridursi soltanto all'eliminazione di sintomi, nè tantomeno può essere indotta da una pena o da una minaccia. Che il «patto terapeutico» come insegnano tanti operatori è conoscenza, fiducia, difficile costruzione di rapporti e relazioni tali da consentire condizioni di maturazione di una scelta, quella di tentare e di volere l'uscita dal *tunnel*. Sappiamo bene che nel corso di questi anni è aumentata la domanda di droghe; che c'è un'articolazione di questa domanda; che c'è un rapporto di dipendenza dalla «cosa», dalle droghe pesanti; che preoccupa e allarma una diffusione del consumo di droghe leggere; che preoccupa e allarma altresì una diffusione dell'alcooldipendenza contro cui si è insufficientemente combattuto e su cui c'è invece necessità di iniziative rigorose e concrete, ivi compreso il divieto di pubblicità dei superalcolici.

Abbiamo contrastato e contrastiamo queste affermazioni, perchè sappiamo che strategie efficaci non possono prescindere dal cuore del problema: quali interventi lo Stato sociale sceglie e mette in atto; quali norme programmatiche, quali risorse culturali, materiali, umane; come nella quotidianità agiscono contenuti e scelte di prevenzione. Abbiamo contrastato e contrastiamo tanto più oggi queste affermazioni, di fronte al fallimento conclamato delle strategie repressive e punitive, di fronte al fallimento ad appena due anni di distanza della legge Jervolino-Vassalli.

Le cifre sono chiare e parlano da sole: su una popolazione carceraria di 49.000 detenuti 15.000 sono i tossicodipendenti di cui 6.500 sieropositivi.

Da gennaio a novembre 1992 sono 23.396 le persone arrestate ai sensi della legge n. 162 del 1990, di cui 12.000 ancora in carcere. Dodicimila persone, dodicimila ragazzi, a tutt'oggi ristretti in carcere per effetto della legge Jervolino-Vassalli, di una legge imposta «ideologicamente» e ipocritamente sostenuta da tanti.

Una legge-manifesto destinata al fallimento, voluta con pervicacia e ostinazione, liquidando con fare sprezzante e autoritario qualsiasi tentativo di ragionamento serio sull'inefficacia delle strategie proibizioniste e sulla pericolosità di norme finalizzate a cure «coatte».

Una legge sui cui effetti sono state dette e sostenute tante falsità, tanti inganni, tanto dolore è stato provocato così che oggi è amaro dire: «avevamo ragione».

Contro questa legge sono state raccolte centinaia di migliaia di firme per abrogarne, cancellarne le norme più pericolose, a partire da quell'articolo sulla punibilità.

Il Parlamento a nostro avviso deve intervenire con un dibattito trasparente in cui si prenda atto del fallimento della legge Jervolino-Vassalli, si cancellino le norme sulle punibilità, si legalizzi l'uso personale di droghe leggere, si avvino forme di sperimentazione, come sta avvenendo in altri Paesi, di somministrazione controllata delle droghe pesanti; anche al fine del recupero sociale del tossicodipendente ed al fine di una più efficace lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e alla connessa criminalità organizzata.

È questo l'asse, la sostanza del quesito referendario e del «patto» liberamente sottoscritto da tanti parlamentari che hanno dato vita al gruppo antiproibizionista. Sono queste le scelte che nell'immediato a nostro avviso il Parlamento deve compiere e su questo si misurano coerenze e aperture, i frutti veri di «pentimenti» che a prima vista fanno più di cinici politicismi che di volontà reale di cambiamento di politiche sbagliate. Sono queste le scelte su cui è possibile costruire un ragionamento di «rispetto» e di solidarietà con le vittime della droga. Sono queste le scelte su cui misurarsi, conoscendo le difficoltà e le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parzialità degli interventi, per dare senso e sostanza a culture di liberazione dalla droga. Sono queste le scelte che indichiamo in questo disegno di legge, preoccupati dell'uso disinvolto e cinico che si fa sulla pelle di chi vive una situazione di sofferenza e di disagio, da parte di alcuni personaggi in nome di baratti politici non «nominati», anche se così evidenti.

Vogliamo studiare e praticare strategie efficaci. Lo affermiamo preoccupati. Preoccupati soprattutto di un dibattito aperto in modo spettacolare, ma anche in modo così «vuoto».

Non basta infatti affermare l'esigenza di superare il carcere dopo aver tante volte «solennemente» affermato che i consumatori di droga non sarebbero finiti in carcere; nè è condivisibile l'ipocrisia di sanzioni amministrative. La vera questione è la depenalizzazione dell'uso, la separazione netta tra droghe leggere e droghe pesanti, il coraggio e la volontà di sperimentare altre strade visto il fallimento conclamato del proibizionismo. La questione più urgente è aprire un dibattito culturale e politico che consenta a tutti una riflessione pacata, a partire dalla conoscenza della realtà, e l'efficacia dell'approccio ad una quotidianità di sofferenza che non va rimossa e cancellata, ma affrontata con apertura e disponibilità.

Con l'articolo 1 proponiamo la legalizzazione delle droghe cosiddette leggere (di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) equiparando in questo modo l'uso, la detenzione e la vendita di queste sostanze ad altre sostanze, come il tabacco.

Con l'articolo 2 attribuiamo una delega al Ministro della sanità perchè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge provveda ad un'organizzazione di servizi ai fini di una sperimentazione di somministrazione controllata delle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dallo stesso articolo 14. Ci sembra questa la strada più utile perchè consente una sperimentazione in analogia a quanto già, con risultati positivi, si sta realizzando in altri Paesi europei che hanno accolto tempestivamente quanto è emerso dalle recenti assisi internazionali in questa materia.

Con l'articolo 3 sono soppresse tutte le sanzioni penali e amministrative relative all'uso personale delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV.

All'articolo 4 sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge, a partire dagli articoli della legge n. 162 del 1990 che prevedono la punibilità dell'uso personale delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono legalizzate.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la sperimentazione di forme di somministrazione controllata delle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Art. 3.

1. Tutte le sanzioni penali e amministrative previste dalle disposizioni del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relative all'uso personale delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV previste dall'articolo 14 del medesimo testo unico, sono soppresse.

Art. 4.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.